



**COMUNE DI SAN VALENTINO
IN ABRUZZO CITERIORE
PROVINCIA DI PESCARA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 29/04/2024**

OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove, del mese di Aprile alle ore 19:30, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	D'ANGELO ANTONIO	SI
CONSIGLIERE	DI MARTINO CRISTIAN	SI
CONSIGLIERE	DI TOMASSO MARTINA	SI
CONSIGLIERE	RONZONE ASSUNTA	SI
CONSIGLIERE	DE GREGORIO FRANCESCO	SI
CONSIGLIERE	MONTEPARA KATIA	SI
CONSIGLIERE	DI FAZIO PASQUALE	SI
CONSIGLIERE	RICCI CESIDIO	SI
CONSIGLIERE	CACCIATORE SANDRO	SI
CONSIGLIERE	PIERDOMENICO LUCIA	--
CONSIGLIERE	DI DOMIZIO KATIA	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale ARDUINO ANNA CLAUDIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DE GREGORIO FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 23.02.2023 il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto, ai sensi dell'art. 14, dal soggetto gestore ed approvato/validato dal Comune **ovvero** dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...*” (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...*” (lett. h);
 - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...*” (lett. i);

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 08/04/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I “livello qualitativo minimo” così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario*”

per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... *reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...*”.

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cappelle sul Tavo, è costituito ed è operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dai soggetti gestori ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € **279.861,00** per l’anno 2024;

Considerato che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui all’art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R così quantificate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto legge 248/07: Anno 2024 € 1.505,00
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione: Anno 2024 € 20.000,00;

Rilevato, pertanto, che a seguito dell’applicazione delle suddette poste rettificative, l’importo delle entrate tariffarie anno 2024 necessarie per assicurare la copertura integrale dei costi di riferimento, ammonta ad € **258.356,00**;

Dato quindi atto che ai sensi dell’art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione **n. 127 del 08.04.2024**, l’Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all’art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all’art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall’altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2024, complessivamente pari ad € **258.356,00**, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € **124.445,00**

COSTI VARIABILI € **133.911,00**

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del *“Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)”* per l’anno **2024**, di cui alla **Tabella A** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato atto che ai sensi dell’art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r *“...In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”*;

Visti:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“.....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.*

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Ritenuto, infine, opportuno procedere alla riscossione della TARI 2024 in tre rate, di cui le prime due a titolo di acconto e la terza rata a titolo di saldo, stabilendo le seguenti scadenze per il relativo pagamento:

- I rata: 31/05/2024;
- II rata: 31/08/2024;
- III rata: 01/12/2024;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con voti: Presenti: 10, Favorevoli 9 contrari 1 (Consigliere Katia Di Domizio), Astenuto 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato con determinazione **n. 127 del 08.04.2024** da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR AUTORITÀ GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI REGIONE ABRUZZO, allegato al presente atto sotto la lettera B);
3. di quantificare in € **258.356,00** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
4. di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera A)**, quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00 %;
6. di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - a. *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
7. di stabilire che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:
 - I rata: 31/05/2024;
 - II rata: 31/08/2024;
 - III rata: 01/12/2024;
8. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno **2024**,

Con voti: Presenti: 10, Favorevoli 9 contrari 1 (Consigliere Katia Di Domizio), Astenuto 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 239 del 23/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 23/04/2024.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 239 del 23/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 23/04/2024.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
DE GREGORIO FRANCESCO

Il Segretario Generale
ARDUINO ANNA CLAUDIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 359

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione ARDUINO ANNA CLAUDIA attesta che in data 08/05/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Delibera di Consiglio N.ro 5 del 29/04/2024 con oggetto:

PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2024/2025 - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2024.

Resterà affissa 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Delibera di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ARDUINO ANNA CLAUDIA il 08/05/2024.

CATEGORIA	categoria	occupanti	k_fis_min	k_fis_max	k_var_min	k_var_max	perc_k	totmq	cntute	totmq_rid_fis	totmq_rid_var	cntute_rid_fis	cntute_rid_var	k_fis	k_var	tar_fis	tar_var	impfis	impar	ridfis	ridvar	Carico netto	Carico netto domestiche	Carico netto non domestiche	
Domestiche	0	1	0,75	0,75	0,6	1	100	24531,02466	185,50685	412,65185	412,65185	2,11152	2,11152	0,75	1	0,79959	69,71	19.614,76	12.931,68	329,95	147,19	32.069,30	32.069,30		
Domestiche	0	2	0,88	0,88	1,4	1,8	100	51434,53151	404,10411	5343,66044	5343,66044	50,97819	50,97819	0,88	1,8	0,93819	125,48	48.255,36	50.706,98	5.013,37	6.396,74	87.552,23	87.552,23		
Domestiche	0	3	1	1	1,8	2,3	75	21073,57808	147,40274	231,66420	231,66420	1,80988	1,80988	1	2,175	1,06612	151,63	22.466,96	22.350,68	246,98	274,43	44.296,23	44.296,23		
Domestiche	0	4	1,08	1,08	2,2	3	20	17277,20548	124,33973	253,08107	253,08107	2,11152	2,11152	1,08	2,36	1,15141	164,52	19.893,15	20.456,37	291,40	347,39	39.710,73	39.710,73		
Domestiche	0	5	1,11	1,11	2,9	3,6	5	3478,50411	21,05753	105,57613	105,57613	0,30165	0,30165	1,11	2,935	1,18339	204,61	4.116,43	4.308,58	124,94	61,72	8.238,35	8.238,35		
Domestiche	0	6	1,1	1,1	3,4	4,1	1	786,14795	5,01370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,1	3,407	1,17273	237,51	921,94	1.190,80	-	-	2.112,74	2.112,74		
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0	0,29	0,52	2,54	4,55	70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,451	3,947	0,49186	0,97161	-	-	-	-	-	-	-	
2 Campeggi, distributori carburanti	2	0	0,44	0,74	3,83	6,5	60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,62	5,432	0,67618	1,33717	-	-	-	-	-	-	-	
3 Stabilimenti balneari	3	0	0,66	0,75	5,8	6,64	50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,705	6,22	0,76888	1,53114	-	-	-	-	-	-	-	
4 Esposizioni, autosaloni	4	0	0,34	0,52	2,97	4,55	70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,466	4,076	0,50822	1,00337	-	-	-	-	-	-	-	
5 Alberghi con ristorante	5	0	1,01	1,55	8,91	13,64	45	250,68493	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,253	11,0385	1,36653	2,71729	342,57	681,18	-	-	1.023,75	-	1.023,75	
6 Alberghi senza ristorante	6	0	0,85	0,99	7,51	8,7	100	362,99178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,99	8,7	1,07977	2,14163	391,92	777,39	-	-	1.169,31	-	1.169,31	
7 Case di cura e riposo	7	0	0,89	1,2	7,8	10,54	100	2919,97808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,2	10,54	1,30873	2,59457	3.821,46	7.576,09	-	-	11.397,55	-	11.397,55	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	8	0	0,9	1,05	7,89	9,26	100	1304,56438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,05	9,26	1,14514	2,27948	1.493,91	2.973,73	-	-	4.467,64	-	4.467,64	
9 Banche ed istituti di credito	9	0	0,44	1,25	3,9	11,02	100	193,52877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,25	11,02	1,36326	2,71273	263,83	524,99	-	-	788,82	-	788,82	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	10	0	0,94	1,16	8,24	10,21	5	1177,21644	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,951	8,3385	1,03717	2,05264	1.270,97	2.416,40	-	-	3.637,37	-	3.637,37	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11	0	1,02	1,52	8,98	13,34	1	240,65753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,025	9,0236	1,11787	2,22129	269,02	534,57	-	-	803,59	-	803,59	
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	12	0	0,78	1,06	6,85	9,34	5	1072,93151	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,794	6,9745	0,86594	1,71687	929,09	1.842,08	-	-	2.771,17	-	2.771,17	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	0	0,91	1,45	7,98	12,75	20	20,05479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,018	8,934	1,11024	2,19923	22,27	44,11	-	-	66,38	-	66,38	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	14	0	0,41	0,86	3,62	7,53	60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,68	5,966	0,74161	1,46862	-	-	-	-	-	-	-	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	15	0	0,67	0,95	5,91	8,34	30	685,87397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,754	6,639	0,82232	1,63429	564,01	1.120,92	-	-	1.684,93	-	1.684,93	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	16	0	1,01	1,55	8,91	13,64	45	1864,09315	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,253	11,0385	1,36653	2,71729	2.547,34	5.065,28	-	-	7.612,62	-	7.612,62	
17 Bar, caffè, pasticceria	17	0	1,01	1,55	8,91	13,64	45	504,37808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,253	11,0385	1,36653	2,71729	689,25	1.370,54	-	-	2.059,79	-	2.059,79	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	0	0,57	2,8	5	24,68	20	1819,97260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,016	8,936	1,10806	2,19973	2.016,64	4.003,45	-	-	6.020,09	-	6.020,09	
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	19	0	2,14	3,02	18,8	26,55	25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2,36	20,7375	2,57383	5,10483	-	-	-	-	-	-	-	
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	20	0	0,34	10,88	3	95,75	5	366,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,867	7,6375	0,94556	1,89008	346,07	688,11	-	-	1.034,18	-	1.034,18	
21 Discoteche, night club	21	0	1,02	1,75	8,95	15,43	30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,239	10,894	1,35126	2,68172	-	-	-	-	-	-	-	
	101	0	1	2	1	2	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	1	1,09061	0,24616	-	-	-	-	-	-	-	
	102	0	1	2	1	2	0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1	1	1,09061	0,24616	-	-	-	-	-	-	-	
																		130.186,95	141.563,93	6.006,64	7.227,47	258.516,77	213.979,58	44.537,19	
																		Carico lordo	271.750,88	Riduzione	13.234,11	100%	83%	17%	
																		Carico comprese agevolazioni	258.516,77	Agevolazioni	-	-	-	-	-
																		Carico	258.516,77	-	-	-	-	-	-
																		Parametri lavorazione	-	-	-	-	-	-	-
																		Kg rifiuti	10.500,00	-	-	-	-	-	-
																		Costi fissi	124.445,00	-	-	-	-	-	-
																		Costi fissi - Riduzione	5.741,72	5.741,72	-	-	-	-	-
																		Costi fissi - Agevolazione (differenziata)	-	-	-	-	-	-	-
																		Costi variabili	133.911,00	-	-	-	-	-	-
																		Costi variabili - Riduzione	7.654,84	7.654,84	-	-	-	-	-
																		Costi variabili - Agevolazione (differenziata)	-	-	-	-	-	-	-
																		Carico lordo	271.752,56	Riduzioni	13.396,56	Agevolazioni	-	-	-

	2024			2025		
	COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE			COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	12.777	-	12.777	13.999	-	13.999
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	24.517	-	24.517	23.461	-	23.461
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	36.021	-	36.021	24.403	-	24.403
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	66.940	-	66.940	73.142	-	73.142
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	15.366	-	15.366	9.257	-	9.257
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	5.993	-	5.993	3.610	-	3.610
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	10.401	10.401	-	10.413	10.413
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	134.263	10.401	144.664	131.394	10.413	141.807
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	10.584	10.584	-	10.128	10.128
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.709	52.683	54.393	1.886	50.415	52.300
Costi generali di gestione CGG	30.263	20.583	50.847	36.210	19.697	55.907
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	107	555	661	105	1.170	1.275
Costi comuni CC	32.079	73.821	105.901	38.201	71.281	109.483
Ammortamenti Amm	4.773	-	4.773	4.985	-	4.985
Accantonamenti Acc	280	329	609	315	3.654	3.969
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	280	329	609	315	3.654	3.969
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	3.382	-	3.382	3.306	876	4.182
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	536	-	536	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	8.970	329	9.299	8.606	4.530	13.136
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	259	-	259	252	-	252
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	9.672	9.672	-	9.660	9.660
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	40.791	94.407	135.197	46.555	95.600	142.154
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	207.859	109.073	316.932	177.949	106.013	283.961
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	175.053	104.808	279.861	177.949	106.013	283.961
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
q ₀₂ ton			567,95			567,95
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			43,40			43,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,71			38,71
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,25			-0,25
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,14			-0,14
Totale γ			-0,39			-0,39
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,61			0,61
Verifica del limite di crescita						
r _{pi}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			7,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			2,59%
(1+ρ)			1,0959			1,0259
ΣT ₀			279.861			283.961
ΣTV _{0,1}			103.607			144.664
ΣTF _{0,1}			151.763			135.197
ΣT _{0,1}			255.371			279.861
ΣT ₀ / ΣT _{0,1}			1,0959			1,0147
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			279.861			283.961
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTV ₀ -ΣTmax)	134.263	10.401	144.664	131.394	10.413	141.807
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTf ₀ -ΣTmax)	40.791	94.407	135.197	46.555	95.600	142.154
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	175.053	104.808	279.861	177.949	106.013	283.961
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			10.753			10.753
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			10.753			10.753
ΣTV₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			133.911			131.055
ΣTF₀ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			124.445			131.402
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			258.356			262.456
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,89			0,89
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			15.366			54.089
CRD ^{99sc} si			28,4%			G
H di partenza						
Classe di partenza H						
Obiettivi			31,9%			34,9%
Classe obiettivo			F			F

Allegato 2 - VALIDAZIONE

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO al PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO
Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025**

**DEL
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE**

Provincia di PESCARA

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (G, capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

L'Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Indice della relazione

1	Premessa (E)	4
1.1	Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario	5
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	6
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	6
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	6
1.5	Altri elementi da segnalare	7
4	Attività di validazione (E)	7
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	8
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	8
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	9
	Coefficiente di recupero di produttività (Xa)	9
5.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	11
5.1.3	Coefficiente C116	12
5.1.4	Coefficiente CRI	12
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	13
5.2.1	Componente previsionale CO116	13
5.2.2	Componente previsionale CQ	14
5.2.3	Componente previsionale COI	14
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	14
5.4	Valorizzazione dei fattori di sharing	15
5.4.1	Determinazione del fattore b	15

5.4.2	<i>Determinazione del fattore ω</i>	15
5.5	Conguagli	16
5.6	Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario	18
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	18
5.8	Rimodulazione dei conguagli	19
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	19
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	19
5.11	Ulteriori detrazioni	20
5.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025	21
5.13	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	22

1 Premessa (E)

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario è redatta in ottemperanza all'art. 27 comma 4 dell'Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/Rif integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e rappresenta il documento necessario alla verifica dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

La Delibera avente ad oggetto la "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" per la determinazione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria, concludono l'iter regolatorio iniziato nell'anno 2018 che ha previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire all'interno del Piano finanziario sia dei soggetti coinvolti nel processo di costruzione del medesimo atto necessario per l'elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, l'art. 27 comma 1 dell'Allegato A alla Delibera stabilisce che i soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani predispongono il Piano finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, per le attività di propria competenza e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione, ossia la verifica circa la completezza e la congruità della documentazione inviata dai soggetti gestori, e della trasmissione all'Autorità, la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi procede all'approvazione.

I soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti, sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all'Allegato 1;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.
- redatti secondo gli schemi tipo approvati con la Determina 06 novembre 2023 1/2023 – DTAC.

La Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (BURA n. 40 Ordinario del 06/11/2013 è intervenuto sulla ridefinizione territoriale degli Ambiti Territoriali Ottimali attualmente individuati dall'art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i., che ha modificato una prima impostazione che era stata ipotizzata con n. 4 ATO coincidenti ciascuno con l'ambito territoriale delle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, sostituendolo con un unico Ambito Territoriale Ottimale coincidente con l'intero territorio regionale denominato: ATO Abruzzo e prevedendo l'istituzione di un'unica "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani", denominata: AGIR;

L'art. 4 comma 2 della L.R. 36/2013 stabilisce che AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Assemblea di AGIR, con Deliberazione n. 3 del 31/05/2022, ha nominato l'ing. Luca Zaccagnini quale Direttore Generale dell'AGIR e dal 01/10/2022 AGIR è divenuta operativa assumendo il ruolo di Ente Territorialmente Competente (ETC) per i comuni appartenenti alla Regione Abruzzo.

1.1 Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021/R/Rif aggiornata definisce il servizio integrato di gestione come il "complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e le attività esterne al ciclo integrato dei RU come le "attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:

- Attività di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già incluso nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- derattizzazione;
- disinfestazione zanzare;
- spazzamento e sgombero della neve;
- cancellazione scritte vandaliche;
- defissione di manifesti abusivi;
- gestione dei servizi igienici pubblici;
- gestione del verde pubblico;
- manutenzione delle fontane".

I costi sostenuti per le attività esterne al perimetro gestionale possono essere ammessi a copertura tariffaria per le annualità 2024 e 2025 solo laddove, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1 della Delibera n. 363/2021 aggiornata.

In tal caso è opportuno dare separata evidenza degli oneri riconducibili a tali attività all'interno degli avvisi di pagamento (art. 6, comma 4 MTR-2 aggiornato).

L'ambito tariffario a cui si riferisce la presente relazione di accompagnamento è il COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE.

Estensione	Popolazione residente (dato ISTAT al 01/01/2023)	Densità per Km²	Codice ISTAT
Kmq 16,40	1.833	111,79	068038

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l'Ente territorialmente competente indica, che per l'ambito tariffario oggetto della presente relazione, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell'articolo 27 del MTR-2 aggiornato, sono indicati nella tabella seguente:

Attività	Gestore/Comune
- attività di raccolta e trasporto;	RIECO S.P.A.
- attività di trattamento e smaltimento	RIECO S.P.A.
- attività di trattamento e recupero;	RIECO S.P.A.
- attività di spazzamento e lavaggio strade;	Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
- attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.	Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Abruzzo non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021 aggiornata.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

AGIR ha richiesto al/i gestore/i affidatario/i la presentazione della documentazione necessaria alla predisposizione dell'Aggiornamento biennale 2024-2025.

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, sono stati acquisiti da ciascun gestore e relativamente al presente ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023).

3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

Nello specifico l'ETC ha acquisito agli atti la documentazione necessaria alla validazione da parte del gestore RIECO in data 16/02/2024; da parte del Comune in data 19/02/2024.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non ha eventuali ulteriori elementi da segnalare.

4 Attività di validazione (E)

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l'altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata".

Il gestore RIECO S.p.A. non ha sostenuto oneri e ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di "prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata" da scomputare dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa) così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato 1 Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Anno	2024	2025
rpi_a	2,70%	2,70%
Xa	0,11%	0,11%
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%
C116a	0,00%	0,00%
CRI,a	7,00%	0,00%
Pa	9,59%	2,59%

I valori indicati sono quelli del PEF ANTE Detrazioni apportate come indicato al successivo punto 5.7.

Anno	2024	2025
T_a	316.932	283.961
TV_{a-1}	103.607	144.664
TF_{a-1}	151.763	135.197
T_{a-1}	255.371	279.861
T_a / T_{a-1}	1,241	1,015
Superamento del limite	SI	NO

I valori del PEF post detrazioni sono i seguenti:

Anno	2024	2025
T_a	279.861	283.961
TV_{a-1}	103.607	144.664
TF_{a-1}	151.763	135.197
T_{a-1}	255.371	279.861
T_a / T_{a-1}	1,096	1,015
Superamento del limite	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all'anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X .

L'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Con riferimento al valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 (MTR-2 aggiornato).

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE il valore del macro-indicatore R1 è pari a 0,89.

L'ETC ha determinato, pertanto, di assegnare una valutazione soddisfacente.

Coefficiente di recupero di produttività (X_a)

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso tra 0,1% e 0,5%, sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo ed il *Benchmark* di riferimento e dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari.

Per il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, la determinazione del coefficiente di recupero di produttività è avvenuta sulla base dei seguenti dati:

- a) Del confronto tra il costo unitario della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove, in sede di aggiornamento biennale 2024-2025, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2022}$) da considerare è il seguente:

	Anno	2024	2025
ENTRATE TARIFFARIE approvate a lordo delle detr. 1.4 Det. 2/2021/R/rif [€]	TV _{2022, 2023}	97.661	103.607
	TF _{2022, 2023}	148.836	151.763
	T _{2022, 2023}	246.497	255.371
Quantità di rifiuti prodotti [ton]:	Q _{2022, 2023}	568	568
	CU_{eff2022, 2023} [cent€/kg]	43,40	44,96
	Benchmark di riferimento [cent€/kg]	38,71	38,71

b) I risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari sono i seguenti:

Risultati della gestione	2024	2025
% RD (dato 2022)	74,43%	74,43%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - Efficacia AVV_RicRD,sc [R1] (dato 2022)	0,89	0,89
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Coefficienti $1+\gamma$	Intervallo di riferimento	2024	2025
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1)	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	-0,25	-0,25
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	-0,14	-0,14
γ		-0,39	-0,39
$1+\gamma$		0,61	0,61

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “INSODDISFACENTE O INTERMEDIO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) \leq 0,5$$

Un livello di qualità ambientale delle prestazioni è ritenuto “AVANZATO”, conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 del MTR-2 aggiornato – da cui deriva che:

$$(1 + \gamma, a) > 0,5$$

AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 e 2025		<i>Cueff</i> > <i>Benchmark</i>	<i>Cueff</i> ≤ <i>Benchmark</i>
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO (1+γ _a) ≤ 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,3% < X _a ≤ 0,5%	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%
	LIVELLO AVANZATO (1+γ _a) > 0,5	Fattore di recupero di produttività: 0,1% < X _a ≤ 0,3%	Fattore di recupero di produttività: X _a = 0,1%

Si considera che il coefficiente X_a è pari a 0,11% per entrambe le annualità 2024 e 2025.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

- il valore del coefficiente QL_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- il valore del coefficiente PG_a assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente ha definito il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

QUADRANTE GESTIONE		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL _a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a = 0% QL _a ≤ 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG _a ≤ 3% QL _a ≤ 4%

Coefficienti	Valore Max	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti – QLa	4%	0,00%	0,00%
Coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi - PGa	3%	0,00%	0,00%

Nel caso specifico del Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE non vi sono variazioni nell'attività gestionale né variazioni della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate.

5.1.3 Coefficiente C116

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C116 per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

L'ETC, per il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, dichiara che non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire in merito alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COexp116TVa e COexp116TFa maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani", e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, l'ETC ha determinato di valorizzare il coefficiente **C_{116a}** come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente C116a	valore massimo	2024
C_{116a}	3%	0%

Coefficiente C116a	valore massimo	2025
C_{116a}	3%	0%

5.1.4 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente CRI per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

Il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE ha determinato di valorizzare il coefficiente **CRI_a** come indicato nelle seguenti tabelle:

Coefficiente CRIa	valore massimo	2024
CRI _a	7%	7%

Coefficiente CRIa	valore massimo	2025
CRI _a	7%	0%

Avendo tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione si è ritenuto necessario valorizzare tale coefficiente per l'anno 2024, non si è ritenuto necessario valorizzare il coefficiente per l'anno 2025.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del/i gestore/i, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

5.2.1 Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO_{116,TV,a} e CO_{116,TF,a}, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) .

Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Per il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, non sono state valorizzate le componenti CO116. Sulla base di tale quantificazione si ritiene

di attribuire al predetto coefficiente C116a il valore indicato al precedente paragrafo 5.1.3.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE ha determinato, quale posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella prevista dall'articolo 3 dell'Allegato A (TQRIF) della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif lo schema regolatorio I (minimo)

Non si rileva alcun costo aggiuntivo a carico degli utenti TARI e, pertanto non sono state valorizzate le componenti previsionali CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

A tal proposito si evidenzia che il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE sono stati imputati tali costi:

Costi previsionali	2024	2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0	0
$COI_{TF,a}^{exp}$	0	0

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l'Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L'ETC indica, inoltre, l'avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti

urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

L'ETC dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2 aggiornato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell'output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

La ETC dà atto che per il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, le attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di compliance (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (Ara) e sono svolte dal GESTORE. L'ETC ha determinato di valorizzare il fattore di *sharing* $b=0,30$ per gli anni 2024 e 2025.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di y_1 e y_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

Il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ωa) è stato determinato dall'ETC sulla base delle valutazioni compiute in merito:

- Al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di R.D. conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.
- Al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti ($\gamma_{1,a}$) e ($\gamma_{2,a}$) possono essere valorizzati come indicato nella seguente tabella:

Intervalli di riferimento coefficienti γ_1 e γ_2	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

Sulla base delle precedenti valutazioni, il parametro ωa può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

Parametro ωa	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega a = 0,1$	$\omega a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega a = 0,2$	$\omega a = 0,4$

ωa può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ωa pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE, sono stati assegnati i seguenti valori:

Coefficienti	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,25	-0,25
$\gamma_{2,a}$	-0,14	-0,14
ω_a	0,30	0,30

5.5 Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{tot_{TV,a}}$ e $RC_{tot_{TF,a}}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Con riferimento alle annualità 2024-2025, le componenti a conguaglio previste dagli artt. 18 e 19 del MTR-2 aggiornato, sono le seguenti:

Conguagli di parte VARIABILE Gestore RIECO	2024		2025	
	Gestore	Comune	Gestore	Comune
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Recupero COIexp,TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0
Recupero CQexp,TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0
Recupero COexp,116,TV	0	0	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0	0	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0	0	0
<i>RCtot_{TV,a}</i>	0	0	0	0

Conguagli di parte FISSA Gestore RIECO	2024		2025	
	Gestore	Comune	Gestore	Comune
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0
Recupero COIexp,TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0
Recupero COexp,116,TF	0	0	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)	0	0	0	0
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-259	0	-252	0
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0	0	0
<i>RCtot_{TF,a}</i>	-259	0	-252	0

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I²⁰²³ (parte variabile e parte fissa).

Ai sensi dell'articolo 3.3 della determinazione 6 NOVEMBRE 2023, N. 1/DTAC/2023, l'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a $I_{2023} = 4,5\%$, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

Non si rileva la necessità di valorizzazione della voce di conguaglio I2023.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1 Tool di calcolo.

AGIR, in qualità di ETC, ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti, fornendo comunicazione al gestore circa gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate comunque assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF aggiornata di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, apportando, le seguenti detrazioni:

COSTI GESTORE

Detrazioni COSTI GESTORE	2024	2025
CSLa	32.806	0
TOTALE	32.806	0

Le detrazioni apportate sul costo del gestore sono state determinate sulla base della procedura partecipata svolta tra l'ETC e il gestore.

COSTI COMUNE

Detrazioni COSTI COMUNE	2024	2025
Acc _a – di cui per crediti	3.490	0
Remunerazione del capitale	776	0
TOTALE	4.266	0

Tali detrazioni consentono il rispetto sia del limite di crescita delle entrate tariffarie sia dell'equilibrio economico finanziario.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all'interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

Per il comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025 la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato

secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un'apposita Relazione in cui attesta:

- a) le valutazioni di congruità compiute sulla base del Benchmark di riferimento e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- c) le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard di qualità introdotti dall'Autorità;
- d) le valutazioni relative all'allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021. Relativamente al contributo MIUR, si specifica l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 *Tool* di calcolo.

Ai sensi dell'articolo 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 costituiscono componenti da sottrarre dal totale delle entrate tariffarie le seguenti voci:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Per il Comune di SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE si riportano i seguenti valori:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021	2024	2025
Contributo MIUR Anno 2023	1.505	1.505
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	20.000	20.000
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0	0
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	0	0
Totale Detrazioni	21.505	21.505

Detrazioni	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE	10.752,50	10.752,50
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA	10.752,50	10.752,50
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	21.505	21.505

5.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2024-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il totale delle entrate massime approvabili è pari:

Anno	2024	2025
Σ TV, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	144.664	141.807
Σ TF, a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	135.197	142.154
TOTALE	279.861	283.961

Dall'applicazione dei coefficienti e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale, **al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021**, delle entrate tariffarie da articolare agli utenti è pari a:

Anno	2024	2025
Σ TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	133.911	131.055
Σ TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	124.445	131.402
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	258.356	262.456

5.13 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L'Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza H_{2024} e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

La quantificazione del valore di partenza H_{2024} è rappresentata nella tabella seguente:

Calcolo H di partenza	
AR ^{aggsc_si}	15.366
CRD ^{aggsc_si}	54.089
H di partenza	28,4%
Classe di partenza H	G

	2024	2025
Obiettivi	31,90%	34,90%
Classe obiettivo	F	F

La quantificazione è avvenuta in mancanza di disponibilità dei dati richiesti.

Null'altro da aggiungere.

L'Aquila, 8 aprile 2024

Il Direttore Generale
Ing. Luca Zaccagnini

